X LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

proposta di legge n. 54

a iniziativa del Consigliere Marcozzi presentata in data 26 maggio 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2015, N. 14 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE"

X LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Signori Consiglieri,

la presente iniziativa legislativa muove dall'opportunità di ripristinare il controllo del Collegio dei revisori dei conti sulle variazioni di bilancio e di garantire alla Commissione assembleare permanente la disponibilità dei pareri del suddetto Collegio al momento della presentazione di tutte le proposte di legge inerenti il bilancio.

La proposta si compone di due articoli.

L' articolo 1 apporta modifiche esplicite alla legge regionale 13 aprile 2015, n. 14, prevedendo espressamente il parere del Collegio dei revisori anche sulle variazioni di bilancio.

L'articolo 2 contiene la disposizione di invarianza finanziaria, trattandosi di legge di carattere esclusivamente regolamentare che non ha alcun impatto sulla finanza regionale in quanto non incide sull'ammontare degli emolumenti previsti dall'articolo 10 della l.r. 14/2015.

X LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 della I.r. 14/2015)

- 1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche) è inserita la seguente:
- "a bis) le variazioni di bilancio;".
- **2.** Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 14/2015 è sostituito dal seguente:
- "3. Il parere sulle proposte di legge regionale di cui alle lettere a), a bis) e b) del comma 2, è trasmesso all'Assemblea legislativa contestualmente alla presentazione delle proposte di legge.".
- **3.** Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 14/2015 le parole: "e, comunque, prima della scadenza dei termini di esame della stessa da parte della commissione assembleare competente" sono soppresse.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.